

## Corte di Cassazione – Penale (garze nell'addome e nesso di causalità)



### **il fatto**

alcuni medici chirurghi e due infermieri sono stati chiamati a rispondere del reato di lesioni personali colpose in quanto, avendo sottoposto un paziente ad intervento di aneurismectomia più innesto di by-pass aorto-bisiliaco, per presunta negligenza, imprudenza e imperizia, consistita nel dimenticare di rimuovere dalla cavità addominale una "lunghetta" di garza di cm. 40, si è ritenuto avessero causato lesioni personali gravi consistite, oltre che nella necessità di ricorrere ad altro intervento chirurgico per la rimozione del corpo estraneo, nell'insorgere di turbe della canalizzazione e assorbimento intestinale con dolore e dimagrimento.

Il Tribunale ha assolto gli infermieri, condannando i tre medici alla pena di un mese di reclusione sostituita con la pena pecuniaria.

Il Giudice d'appello, a cui gli imputati hanno sottoposto la vicenda, ha confermato la pronuncia del primo grado.

### **il diritto**

il giudizio di cassazione dopo aver ricostruito i principi generali e l'evoluzione giurisprudenziale in ordine al nesso di causalità in tema di responsabilità medica, ha ritenuto che l'iter argomentativo seguito dai giudici di seconda istanza - posto a fondamento del convincimento della responsabilità dei sanitari - non risultasse in linea con le regole in materia elaborate dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.

La motivazione fornita dalla Corte d'Appello all'esame retrospettivo demandato ai giudici dell'ultimo grado si è presenta frammentaria e contraddittoria, dunque censurabile sotto il profilo del vizio motivazionale non solo in punto di nesso di causalità, ma, prima ancora, in ordine alla ritenuta riconducibilità della "lunghetta" di garza, rinvenuta nell'intestino ad una condotta colposa degli imputati.

### **Esito del giudizio**

la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

[Avv. Ennio Grassini – [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)]